

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 6 luglio 2015.

Modifiche allo Statuto.**IL RETTORE**

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con d.r. n. 881 del 23 marzo 2015;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, rispettivamente del 28 novembre 2014 e del 27 gennaio 2015, con le quali sono stati modificati gli artt. 11 e 28 dello Statuto, come segue:

Art. 11, comma 2, lett. d): il direttore generale:

“adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti ~~nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti nella propria competenza, nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e fatti salvi, comunque, i poteri delegati o attribuiti dallo stesso regolamento~~”;

Art. 28, comma 5:

“~~Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, resta in capo al direttore generale la competenza in ordine alla sottoscrizione di atti negoziali in materia di servizi e di risorse strumentali. Il direttore generale può delegare tale funzione ai dirigenti dell'Ateneo. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina le competenze in materia di stipula e sottoscrizione relative ad ogni altro atto negoziale diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo~~”;

Vista la nota rettorale del 2 febbraio 2015, prot. 11872, con la quale le predette delibere sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il controllo di cui all'art. 6, comma 9, della legge 168/1989;

Vista la nota del 24 novembre 2011, prot. 5039, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha rilevato che può essere accettata la proposta di modifica dell'art. 11, comma 2, lett. d), “che tuttavia andrà attentamente declinata nella nuova formulazione del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza”; con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 28, comma 5, dello Statuto, il Ministero ha rilevato che la stessa deve essere riformulata “in modo che sia mantenuto il principio che ordinariamente attribuisce alla responsabilità del direttore generale o dei dirigenti delegati la sottoscrizione degli atti negoziali, fatta salva la possibilità che eventuali deleghe ad altri funzionari possano essere attribuite per specifiche tipologie di atti di minore complessità e valore;

Vista la delibera del Senato accademico del 25 giugno 2015 con la quale, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione il 29 maggio 2015, è stato recepito il suddetto rilievo ministeriale all'art. 28, comma 5, dello Statuto, come segue: “Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina le competenze in materia di stipula e sottoscrizione relative ad ogni altro atto negoziale diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. Tali competenze possono essere attribuite al direttore generale e ai dirigenti, fatta salva la possibilità di deleghe a funzionari per specifiche tipologie di atti di minore complessità e valore”;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione del decreto di modifica degli articoli dello Statuto 11, comma 2, lett. d) e 28, comma 5, in adeguamento ai rilievi ministeriali;

Tutto ciò premesso;

